

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO
TRA

L'Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, con sede in Perugia, Piazza dell'Università, 1, C.F. n. 00448820548, rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione Prof. Massimiliano Marianelli nato a Città di Castello (PG) il 15/07/1974 che interviene nel seguente atto in esecuzione di quanto disposto dal Senato Accademico, nel seguito denominata "soggetto promotore"

E

con sede legale in

PIAZZALE G. FABRIZIO DEGLI ATTI, 1 06059 TODI (PG) C.F./P.IVA 94091400542

in qualità di DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° COCCHI – AOSTA DI TODI PROF. ENRICO PASERO

nato a FIRENZE il 03/04/1973 nel seguito denominata "istituzione scolastica ospitante"

VISTI

1. La Legge n. 104 del 5.2.1992, e successive modifiche e integrazioni recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti alle persone" e in particolare gli art. 12 e 13;
2. La Legge n. 170 del 8.10.2010, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
3. Il D.M. n. 249 del 10.9.2010, recante "Regolamento concernente la Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007" ed in particolare gli articoli 5 e 13 e le relative disposizioni attuative;
4. Il D.M. del 30.9.2011 - recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli artt. 5 e 13 del Decreto, n. 249 del 10.9.2010"; prevede "l'utilizzo in qualità di tutor di docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni di servizio su posto di sostegno" (art 3, comma d) e la stipula di "convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ricomprese nell'elenco di cui all'art. 12 del D.M. n. 249 del 10.9.2010 finalizzate alle attività di tirocinio comprensive del relativo progetto";
5. Il D.M. n. 967 del 24.12.2014 "Definizione posti disponibili per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2014/2015";
 - a) Il D.R. n. 1681 del 18.09. 2014, ratificato in data 24 .09. 2014, con il quale è stato istituito e attivato il Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l' A.A. 2014/2015;
 - b) Il D.M. n. 93 del 30 novembre 2012, art. 2 "Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio";
 - c) La Legge n. 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento, che consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge n. 1859 del 31.12.1962;
 - d) Il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999";
 - e) il Decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25 marzo 1998, che prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipula di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promotore, e gli enti ospitanti.

PREMESSO CHE

Le parti considerano la presente convenzione un atto altamente significativo per la positività di un efficace rapporto di partnership tra Università e Scuola, nell'ottica dell'individuazione di percorsi comuni di ricerca pedagogico-didattica, di formazione del personale in servizio e di documentazione, da realizzarsi anche attraverso attività di tirocinio e laboratorio; Le attività di tirocinio rappresentano un momento fortemente professionalizzante nel percorso di formazione degli studenti del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, poiché consentono di coniugare le conoscenze teoriche con le esperienze "sul campo", in un continuo, ciclico e ricorsivo processo di interazione/integrazione delle stesse.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'istituzione scolastica aderente alla presente convenzione ospiterà i corsisti nel periodo indicato all'art. 5 ed individuerà i tutor dei tirocinanti responsabili del tirocinio diretto.

Il numero degli studenti, i periodi e le modalità di svolgimento del tirocinio, la partecipazione dei tirocinanti a momenti di progettazione-verifica- valutazione, saranno concordati tra l'Università e la Scuola accogliente ai sensi del D.M. n. 93 del 30/11/2012 art. 2 comma 3 punti a., b.

I tutor coordinatori, in accordo con i tutor dei tirocinanti (D.M. 30/09/2011, art. 2, comma 1, Allegato B) saranno responsabili dei percorsi di formazione professionale dei corsisti, secondo gli indirizzi generali del Progetto di Tirocinio del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, e del Progetto Formativo e di Orientamento individuale degli studenti.

I tutor coordinatori saranno altresì garanti del rispetto della privacy riguardo ai soggetti ed ai contesti osservati, del raccordo con i Dirigenti Scolastici e con i tutor dei tirocinanti, circa le modalità di attuazione delle attività di Tirocinio.

ART. 2

Per ogni corsista inserito in classi dell'Istituzione scolastica accogliente l'Università si impegna ad erogare alla stessa un contributo di euro 400,00 (quattrocento/00) che comprende il compenso per il tutor dei tirocinanti, nominato dal Dirigente Scolastico, che ha anche il compito di svolgere 25 ore di tirocinio indiretto (D.M. 30 settembre 2011)

Per ciascun corsista, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente i suoi dati anagrafici; il nominativo del tutor dei tirocinanti individuato dalla scuola che segue il tirocinante in classe e il nominativo del tutor coordinatore del tirocinio, responsabili del percorso formativo, didattico, organizzativo delle attività; gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione degli obblighi del tirocinante nelle classi assegnategli, in particolare per ciò che attiene al trattamento delle informazioni relative a progetti, prodotti e dati personali (D.L. 196/03).

ART. 3

I tutor dei tirocinanti attestano le ore di tirocinio diretto (150 ore) e le ore di tirocinio indiretto svolte a scuola (25 ore a cura del tutor dei tirocinanti) frequentate dal corsista, nel libretto di frequenza rilasciato dal soggetto promotore, che saranno validate dal dirigente scolastico. I tutor coordinatori attestano le ore di tirocinio indiretto (50 ore) frequentate dal corsista.

ART. 4

L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. n. 156 del 9.4.1999), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore per tutte le attività entro gli spazi scolastici. Per le eventuali uscite e sopralluoghi di natura didattica gli studenti necessitano di una specifica copertura assicurativa a cura dell'istituzione scolastica.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'istituzione scolastica ospitante è tenuta ad assolvere gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente presentando, nei casi ed entro i termini previsti, la denuncia di infortunio presso l'INAIL, indicando come numero di posizione INAIL la dicitura "GESTIONE PER CONTO DELLO STATO". L'istituzione scolastica ospitante è tenuta inoltre, nel più breve tempo possibile, ad informare l'Università e a trasmetterle la relativa documentazione.

L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, competenti per territorio in materia di ispezione, copia della presente convenzione.

Firmato digitalmente da ENRICO PASERO

L'istituzione scolastica ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonei ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 19.09.1994, e successive modifiche ed integrazioni.

L'istituzione scolastica indicherà nell'Allegato 1, che fa parte integrante di questa convenzione, i dati occorrenti per l'erogazione del contributo (art. 2 della Convenzione) ed entro il 30 giugno comunicherà alla segreteria del Dipartimento l'elenco degli studenti che hanno effettuato il tirocinio.

I'ART. 5

La presente convenzione ha validità di un (1) anno (con decorrenza dalla data della firma) e, qualora sussistano le condizioni ai sensi del D.M. n. 93 del 30/11/2012, art. 2 e venga attivato un nuovo corso, potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.

ART. 6

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 13 dello stesso decreto.

ART. 7

Qualora vengano meno le condizioni previste nella presente convenzione, si procederà alla risoluzione dei singoli progetti formativi tra soggetto promotore e soggetto accogliente. In tal caso, al fine di assicurare la continuità del tirocinio, il Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno dell'Università di Perugia individuerà altra struttura scolastica di pari grado per la conclusione del tirocinio dello studente tirocinante.

Perugia, 08/02/2023/

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, SCIENZE UMANE E DELLA FORMAZIONE
Prof.

Perugia,/...../

PER L'ISTITUZIONE
SCOLASTICA OSPITANTE IL
DIRIGENTE SCOLASTICO

(PROF. ENRICO PASERO)